

## **COSTI DELLA POLITICA**

### **Art. 1**

#### **(Livellamento remunerativo Italia-Europa)**

Ad esclusione del Presidente della Repubblica, a partire dalle prossime elezioni o nomine o rinnovi, i compensi pubblici erogati a qualsiasi titolo, politico o di pubblico servizio, ed a qualsiasi livello, tanto centrale quanto regionale, provinciale o comunale, non possono superare quelli erogati per i corrispondenti titoli europei.

Il rapporto di corrispondenza è definito, all'interno dell'area dell'euro, da un'Alta Commissione presieduta dal Presidente dell'ISTAT e dagli ex Presidenti dell'ISTAT, integrata da esperti di chiara fama.

### **Art. 2**

#### **("Auto blu")**

La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.



Art. 3

**("Aerei blu")**

I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio.

Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Art. 4

**(Benefits e vitalizi)**

Escluso il Presidente della Repubblica, dopo la scadenza dell'incarico nessun titolare di incarichi pubblici, anche elettivi, può continuare a fruire di benefici come pensioni, vitalizi, auto di servizio, locali per ufficio, telefoni, etc. attribuiti in ragione dell'incarico.

Art. 5

**(Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi)**

Ad esclusione della Presidenza della Repubblica, i trasferimenti per dotazioni finanziarie a Senato, Camera, Organi costituzionali o con rilevanza costituzionale, Organi di autogoverno, Autorità indipendenti e simili sono ridotti del....



Art. 6

**(Finanziamento dei partiti politici)**

A partire della prossima legislatura, il finanziamento ai partiti è ridotto del....

I rimborsi per le spese elettorali sono comunque erogati solo in proporzione alla durata della legislatura.

Art. 7

**("Election day")**

Nella logica dell'"election day", a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali e referendarie devono essere accorpate in un unico fine settimana.